

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5809 R	15 novembre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002

Il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio n. 5809 del 5 luglio 2006 e ha sottoposto al Gran Consiglio la proposta di adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del diritto penale federale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

INDICE

I.	IL DIRITTO PENALE.....	3
1.	Il Codice penale svizzero: sua genesi	3
2.	Il diritto penale svizzero	3
3.	L'organizzazione giudiziaria penale svizzera	3
4.	Le modifiche legislative in atto	4
5.	Le modifiche legislative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2007	5
5.1	Nuovo sistema delle sanzioni – Ripartizione delle competenze	5
5.2	Ripartizione delle competenze in materia di esecuzione della pena.....	7
5.3	Diritto penale minorile	7
5.4	Diritto delle misure	7
5.5	Casellario giudiziale	8
5.6	Le decisioni di competenza cantonale	8
II.	PROCEDURA PREPARATORIA DEL MESSAGGIO	8
III.	LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO	9
IV.	DISCUSSIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE	10
4.1	Le decisioni di competenza cantonale	10
4.2	La legislazione federale	11
4.2.1	Legge sul Tribunale federale	11
4.2.2	Procedura penale federale	11
4.3	Le considerazioni della Commissione	11
4.3.1	Istituzione dell'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena	12
4.3.2	Commissione di esperti	15

4.3.3	Rimedi di diritto	15
4.3.4	Adeguamento delle sanzioni cantonali a quelle federali	15
4.3.5	Diritto transitorio	16
4.3.6	Ulteriori considerazioni della Commissione	16
V.	COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI	17
5.1	Legge sull'organizzazione giudiziaria	17
5.2	Codice di procedura penale	17
5.3	Legge sugli onorari dei magistrati	18
5.4	Legge sulla tariffa giudiziaria	18
5.5	Legge di procedura per le contravvenzioni	18
5.6	Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti	19
5.7	Legge sulla magistratura dei minorenni	19
5.8	Legge sull'ordine pubblico	19
5.9	Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza	20
5.10	Legge organica comunale	20
5.11	Legge organica patriziale	20
5.12	Legge sull'avvocatura	20
5.13	Legge sul notariato	20
5.14	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario	20
5.15	Legge sugli assegni di famiglia	21
5.16	Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali	21
5.17	Legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale	21
5.18	Legge sulla protezione dei beni culturali	21
5.19	Legge sugli esercizi pubblici	21
5.20	Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario	21
5.21	Legge sui campeggi	22
5.22	Altri atti legislativi cantonali	22
5.23	Norme transitorie	22
5.24	Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. fr. 716'460.-- per la sistemazione logistica, le apparecchiature informatiche/telematiche e gli adeguamenti informatici conseguenti alle modifiche del codice penale svizzero	23
VI.	CONCLUSIONI	23

I. IL DIRITTO PENALE

1. Il Codice penale svizzero: sua genesi

L'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 attribuisce alla Confederazione il compito di legiferare nel campo del diritto penale. Il passaggio di competenza dai Cantoni alla Confederazione era stato accettato dal Popolo svizzero in una votazione federale il 13 novembre 1898 con l'introduzione nella Costituzione federale del 29 maggio 1874 dell'articolo 64bis, poi ripreso nella Costituzione attuale. I lavori preparatori sono durati all'incirca quarant'anni. Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio il 23 luglio 1918 e l'Assemblea federale ha adottato il codice penale svizzero (CP) il 21 dicembre 1937. Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° gennaio 1942 e a partire da quella data ha sostituito i codici penali cantonali.

Nel corso degli anni il codice ha subito parecchie modificazioni. Sono stati stralciati alcuni reati (per esempio, duello e adulterio) e ne sono stati introdotti di nuovi (per esempio, riciclaggio di denaro, partecipazione a un'organizzazione criminale, genocidio), seguendo l'evoluzione della società.

2. Il diritto penale svizzero

Il codice penale si compone di tre parti.

La parte generale disciplina il campo di applicazione della legge, indica i criteri generali di punibilità, stabilisce le sanzioni, determina i principi dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'assistenza riabilitativa e fissa le regole della prescrizione.

La parte speciale elenca e definisce i comportamenti che costituiscono reato.

La terza parte comprende le norme di attuazione e di applicazione del codice e tratta temi quali la definizione della giurisdizione federale e cantonale, la ripartizione delle competenze tra i Cantoni, l'assistenza tra le autorità, il casellario giudiziale e la domanda di grazia.

Il diritto penale è completato dal diritto penale minorile, il quale con la revisione federale viene scorporato dal codice penale e costituirà una legge a sé stante, dal codice penale militare, che, pur corrispondendo in larga misura al codice penale ordinario ha un suo specifico campo di applicazione che non tocca comunque i Cantoni e dal diritto penale accessorio. Quest'ultimo è l'insieme delle norme penali contenute in leggi specifiche, sia federali, quali la legge sulla circolazione stradale e la legge sugli stupefacenti, sia cantonali, quali la legge sull'ordine pubblico, la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e la legge sugli assegni di famiglia.

3. L'organizzazione giudiziaria penale svizzera

Il diritto penale è di competenza della Confederazione. Ai Cantoni rimane la facoltà di emanare norme penali nei settori di loro competenza sulla base dell'articolo 335 del codice penale. Di conseguenza, a parte questa riserva, i Cantoni non possono stabilire sanzioni diverse da quelle previste nel diritto federale, né fissare altri criteri di punibilità.

Per contro, l'organizzazione giudiziaria penale è di competenza dei Cantoni e fino all'entrata in vigore del codice di procedura penale unificato a livello federale rientra nella facoltà dei Cantoni definire la procedura giudiziaria.

4. Le modifiche legislative in atto

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sull'unificazione del diritto processuale penale il 21 dicembre 2005 e la nuova legislazione potrebbe entrare in vigore attorno al 2010.

La revisione della legislazione penale federale, dalla quale trae origine il messaggio n. 5809 del Consiglio di Stato, è stata decisa dall'Assemblea federale in diverse tappe:

- modifica del 13 dicembre 2002 del codice penale; la parte generale del codice è stata oggetto di una revisione totale e la terza parte è stata ampiamente modificata; per contro la parte concernente la descrizione dei reati ha subito perlopiù adeguamenti di natura formale e terminologica;
- modifica del 21 marzo 2003 del codice penale militare, che non tocca comunque i Cantoni;
- emanazione il 20 giugno 2003 della nuova legge federale sul diritto penale minorile;
- ulteriore modifica del 24 marzo 2006 della parte generale del codice penale.

Il messaggio federale del 23 novembre 2005 sulle norme sull'internamento a vita dei delinquenti pericolosi è tuttora pendente davanti all'Assemblea federale e, contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, le disposizioni in materia non entreranno in vigore assieme alla revisione del codice penale.

Per una visione più chiara del tema, si riassumono di seguito i **principi della revisione** del codice penale svizzero:

- individualizzazione della pena e della sua esecuzione;
- sostituzione delle pene privative della libertà di breve durata con pene pecuniarie e lavoro di pubblica utilità;
- estensione del diritto delle misure (internamento, istituzioni specializzate);
- trasferimento di competenze verso un'autorità giudiziaria;
- istituzione di una commissione di esperti che si esprime sui casi di internamento o di condanna a pene detentive di condannati pericolosi.

Le ripercussioni principali della revisione del codice penale svizzero sul diritto cantonale sono le seguenti:

- assegnazione di nuove competenze ad autorità giudiziarie;
- modificazioni legislative importanti:
- legge sull'organizzazione giudiziaria;
- codice di procedura penale;
- legge di procedura per le contravvenzioni;
- nuova legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti;

- legge sulla magistratura dei minorenni;
- adeguamento di numerosi altri atti legislativi;
- istituzione di una commissione di esperti (che sostituisce il Consiglio di vigilanza);
- adeguamento del concordato romando (che tocca in parte anche il Ticino);
- diritto penale minorile: rafforzamento dell'istituto della mediazione penale.

5. Le modifiche legislative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2007

5.1 Nuovo sistema delle sanzioni – Ripartizione delle competenze

5.1.1 Cenni generali

La revisione introduce un nuovo sistema delle sanzioni con l'intento di ampliare le possibilità di sanzionare l'autore e di personalizzare in misura maggiore la punizione.

Si tratta di una revisione totale e sostanziale del sistema attualmente vigente, che riguarda principalmente il settore delle pene e delle misure, tanto da indurre il prof. Robert Roth, ordinario di diritto penale all'università di Ginevra, ad affermare che "on peut légitimement parler d'un "nouveau Code pénal" s'agissant du droit des sanctions" (Rivista Penale Svizzera, RPS; 2003, pg.2).

Non si tratta comunque assolutamente di un passo nel buio. In effetti le Nazioni a noi contigue (ad esclusione dell'Italia), Germania ed Austria in testa, già dal 1975, fanno capo al sistema di sanzioni ora ripreso anche dal nostro Paese. Superata la prima fase di scetticismo, il nuovo sistema sanzionatorio si è rivelato in queste Nazioni, più efficace rispetto al precedente, tanto da essere tutt'ora in vigore.

La riforma incide in maniera sostanziale sulle corte pene, che sono ora quelle sino ai 6 mesi. A tale proposito occorre premettere che le corte pene rappresentano numericamente oltre l'90% totale delle pene sancite in Ticino ogni anno. Proprio in quest'ambito avviene la modifica più importante con la retrocessione della privazione della libertà da pena "regina", ad "ultima ratio". In altre parole le pene sino ad oggi definite alternative, compiono ora un vero e proprio balzo in avanti, sorpassando la detenzione in ordine di priorità ed importanza: prima di infliggere una pena detentiva si dovrà sempre e comunque dapprima escludere, con motivazioni chiare, l'applicazione di altre pene come la pena pecuniaria ed il lavoro di utilità pubblica. Se quindi sino ad oggi le autorità giudiziarie hanno sempre ragionato in termini di giorni e mesi di carcerazione, ora i parametri cambiano perché nella maggioranza dei casi, quando cioè sono dati i presupposti per una sospensione condizionale della pena, il giudice dovrà pensare ed agire in termine di "aliquote giornaliere" (art.34 nCP) e di ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 nCP).

Questo primo sostanziale cambiamento ne induce quindi immediatamente un secondo: con la revisione attuale sarà ora compito del giudice stabilire la modalità dell'esecuzione della pena, compito che sino ad oggi era svolto dall'autorità amministrativa (SEPEM). Ed è proprio questa un'ulteriore importante novità e cioè che l'esecuzione delle pene e delle misure è ora regolata, come mai era avvenuto in passato, a livello federale proprio all'interno del Codice penale. L'impronta del legislatore federale è ben visibile sia per le corte pene che per le lunghe pene, oggetto di una precisa regolamentazione al titolo quarto del nuovo Codice penale. Anche nell'ambito dell'esecuzione delle misure però il legislatore federale entra maggiormente nel dettaglio ed impone anche qui un sistema più flessibile

che permette di modificare la misura adottata dal giudice prime cure a dipendenza delle necessità del condannato ma anche della sicurezza della collettività. Per modificare però una misura, facendo capo al sistema detto delle “passerelle” è indispensabile, ogni volta tornare davanti ad un giudice, che viene quindi ulteriormente sollecitato. E’ proprio il diritto federale che determina quindi questa nuova collocazione dell’esecuzione delle pene dall’ambito amministrativo a quello giudiziario. Si tratta di un’evoluzione che deve essere recepita dal diritto cantonale, che dispone unicamente di una competenza sussidiaria in materia. In altre parole quindi l’attuale sistema dell’esecuzione delle pene e delle misure affidato in maniera preponderante all’autorità amministrativa, non è più conforme al nuovo diritto e deve essere modificato.

5.1.2 Le singole sanzioni

Il codice vigente contempla la multa, l’arresto, la detenzione e la reclusione. Le nuove disposizioni prevedono, in loro sostituzione, la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità e la pena detentiva pur mantenendo la multa per le contravvenzioni.

Riassumendo e semplificando, la situazione che si viene a creare, si può indicare quanto segue:

- Le pene inferiori ad un anno, si potranno scontare mediante il pagamento di una multa, che, nella nuova formulazione, viene definita “pena pecuniaria” e sarà calcolata sulla base di un’aliquota giornaliera (necessaria per mantenere il corrispettivo di un giorno di carcerazione) stabilita sulla base del reddito netto (disponibile) mensile del condannato, suddiviso per trenta. Il giudice penale deve quindi agire alla medesima stregua (seppur con parametri diversi) del giudice civile nell’ambito di un divorzio (fissazione degli alimenti) o di una procedura di esecuzione (ad es. pignoramento del salario). Dapprima quindi il giudice stabilirà il numero, commisurato alla colpevolezza dell’autore, delle aliquote giornaliere da scontare (al massimo 360), ed in un secondo tempo stabilirà, a dipendenze della situazione patrimoniale di ciascuno, l’ammontare in franchi di ogni singola aliquota, che non può comunque superare i 3'000.— CHF. In totale la pena pecuniaria, può arrivare a CHF 1'080'000.--. Qualora il condannato non paghi, sarà possibile commutare la sanzione in una pena detentiva sostitutiva in ragione di un giorno di privazione della libertà per ogni aliquota giornaliera inflitta (art. 36 CP).
- Per le pene inferiori a 6 mesi, viene data la possibilità al condannato consenziente, di scontare la sua pena svolgendo, gratuitamente del lavoro a favore di enti di pubblica utilità: quattro ore di lavoro equivalgono ad un’aliquota giornaliera o, in subordine, ad un giorno di privazione di libertà. Se il condannato non presta lavoro nei termini e nei modi stabiliti, si vedrà commutare la pena, da un giudice, in pena pecuniaria, se nemmeno la pena pecuniaria sarà pagata, allora si potrà dare spazio alla pena detentiva, ritenuto che il condannato può sempre formulare istanza al giudice a norma dell’art. 36 cpv.3 nCP così da chiedere la sospensione condizionale della pena o la diminuzione dell’aliquota giornaliera originaria. Vale la pena di evidenziare che la pena privativa di libertà sotto ai sei mesi non può essere sospesa con la condizionale e deve perciò essere eseguita.
- Di regola la pena detentiva è inflitta nel caso di condanne di almeno sei mesi (art. 40 CP); nel caso di condanne di durata inferiore il giudice deve dare la priorità alla pena pecuniaria o al lavoro di pubblica utilità (art. 41 CP): la pena detentiva di breve durata deve costituire un’eccezione.

- Rispetto al testo vigente, dal 1° gennaio 2007, le contravvenzioni saranno punite solo con la multa: cade la possibilità di ordinare l'arresto (art. 103 CP). Riservate norme speciali, la multa massima è raddoppiata e ammonterà a fr. 10'000.- (art. 106 CP).
- Il limite per la concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della sanzione è aumentato dagli attuali diciotto mesi a due anni. Sarà possibile sospendere, oltre che la pena detentiva, anche quella pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità ma non le multe inflitte nel caso di contravvenzioni (art. 42 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 CP).
- Viene introdotto per la prima volta nella legislazione svizzera, il concetto di sospensione condizionale parziale, per le pene privative di libertà da un anno a tre anni.

5.2 Ripartizione delle competenze in materia di esecuzione della pena

Il nuovo diritto attribuisce a un tribunale, designato dai Cantoni, la competenza di adottare una parte sostanziale delle decisioni finora prese da autorità amministrative e meglio come si preciserà in seguito.

Inoltre, in futuro, in caso di mancato pagamento, le multe inflitte dalle autorità amministrative dovranno essere commutate in pene privative di libertà da un magistrato: nel nostro Cantone tali casi sono al momento trattati dall'Ufficio di esazione e condoni (art. 36 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 CP). Il giudice non potrà più applicare un tasso di conversione fisso come finora (30 CHF pari a un giorno di detenzione), ciò che provoca un ulteriore aggravio di lavoro, vista come, anche in questi casi (che sono migliaia in Ticino ogni anno) si dovrà comunque commisurare la pena detentiva sostitutiva in maniera adeguata alla colpevolezza dell'autore.

5.3 Diritto penale minorile

Il diritto penale minorile viene scorporato dal codice penale e diventa oggetto di una legge specifica. Il diritto penale minorile rafforza il carattere educativo delle sanzioni inflitte ai minori.

La maggiore età penale viene innalzata da sette a dieci anni e a partire dal quindicesimo anno di età possono essere puniti con una pena privativa della libertà gli adolescenti che abbiano commesso un reato grave.

La legge sul diritto penale minorile stabilisce delle esigenze procedurali minime che il Cantone è chiamato a rispettare.

5.4 Diritto delle misure

Pur mantenendo inalterati i principi, sono state riviste le norme concernenti le misure. Esse si dividono in misure terapeutiche stazionarie (per il trattamento di turbe psichiche e delle dipendenze), in misure terapeutiche ambulatoriali (nei casi di minore gravità), nell'internamento (qualora l'autore abbia commesso un reato di particolare gravità) e nelle altre misure (per esempio, cauzione preventiva, interdizione dell'esercizio di una professione, divieto di condurre, confisca).

5.5 Casellario giudiziale

Con la revisione del 24 marzo 2006, l'Assemblea federale ha deciso di modificare la propria precedente decisione secondo la quale nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati sarebbero figurate solo le iscrizioni concernenti condanne per crimini. Pertanto, anche in futuro, l'estratto rilasciato ai privati comprenderà anche le condanne per delitti. Si ricorda che la recente modificazione è partita da una proposta del Gran Consiglio del Cantone Ticino all'indirizzo dell'Assemblea federale.

5.6 Le decisioni di competenza cantonale

A seguito della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, questi devono recepire le modifiche legislative decise a livello federale. I tribunali dovranno pertanto adottare il nuovo sistema di sanzioni. I Cantoni sono inoltre tenuti a attribuire le competenze decisionali a autorità giudiziarie laddove previsto esplicitamente e ad applicare i principi dell'esecuzione delle pene e delle misure.

I Cantoni possono per contro decidere se e in quale misura modificare il sistema delle sanzioni previsto nel diritto penale accessorio cantonale e decidere come ripartire le competenze decisionali previste nel codice penale.

II. PROCEDURA PREPARATORIA DEL MESSAGGIO

In una prima fase, il 29 febbraio 2000, quando la revisione non era ancora stata trattata dall'Assemblea federale, il Dipartimento delle istituzioni ha costituito un gruppo di studio per un primo esame dell'impatto delle nuove disposizioni federali. Si trattava di evidenziare gli effetti dell'evoluzione legislativa e sociale sul modo di affrontare la delinquenza nel Cantone. Il rapporto è stato presentato nel 2002.

Il 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di formulare delle proposte per l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale e al nuovo diritto penale minorile, con lo scopo di entrare maggiormente nei dettagli della riforma, alla luce anche delle modifiche nel frattempo intervenute. Nel gruppo di lavoro erano rappresentate le autorità giudiziarie penali, quella amministrativa di esecuzione delle pene e delle misure e l'Ordine degli avvocati. Il 19 gennaio 2005 il gruppo di lavoro ha presentato il suo rapporto, sul quale si è sostanzialmente fondato il Governo. Il gruppo di lavoro propone l'istituzione di un nuovo giudice competente in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Esso aveva anche esaminato la possibilità di estendere il limite del decreto di accusa alle condanne fino a 180 giorni e di aumentare la competenza della Pretura penale e dei sostituti procuratori pubblici fino a 180 giorni. Tuttavia, il gruppo di lavoro ha proposto di lasciare invariata l'attuale ripartizione delle competenze.

La proposta governativa segue sostanzialmente l'impostazione proposta dal gruppo di lavoro.

Si reputa utile riassumere con la tabella seguente i passi che hanno portato alla presentazione del messaggio da parte del Consiglio di Stato:

13 dicembre 2002	Approvazione della revisione della parte generale del codice penale da parte dell'Assemblea federale
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 giugno 2003	Approvazione della nuova legge federale sul diritto penale minorile da parte dell'Assemblea federale
19 agosto 2003	Istituzione di un gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato, con il mandato di studiare l'adeguamento del diritto cantonale alle nuove disposizioni federali
19 gennaio 2005	Presentazione al Consiglio di Stato del rapporto, nel quale sono formulate proposte di modificazioni legislative sia sull'organizzazione giudiziaria e la procedura penale, sia sulle norme del diritto penale minorile e di quello dell'esecuzione delle pene e delle misure
26 aprile 2005	La Divisione della giustizia presenta le osservazioni al rapporto del gruppo di lavoro
29 giugno 2005	Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la modifica del codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002
30 novembre 2005	Il Consiglio di Stato prende atto del rapporto e fornisce alla Divisione della giustizia le indicazioni sull'impostazione da seguire per la stesura del messaggio
24 marzo 2006	L'Assemblea federale adotta un'ulteriore modificazione della parte generale del codice penale per apportare dei correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale
30 marzo 2006	La Divisione della giustizia sottopone un progetto di messaggio con il disegno di legge alle autorità giudiziarie e amministrative interessate
5 luglio 2006	Il Consiglio di Stato licenzia il messaggio n. 5809 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero
5 luglio 2006	Il Consiglio federale fissa, con la riserva che nessuna domanda di referendum sia presentata entro il termine del 13 luglio 2006, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della revisione della parte generale del codice penale. Le autorità federali hanno fornito ai Cantoni indicazioni sul momento dell'entrata in vigore solo di recente poiché prima occorreva attendere che l'Assemblea federale adottasse gli emendamenti al testo approvato nel 2002. Inoltre, nei mesi scorsi erano pervenuti al Cantone atti ufficiali in cui si indicava il 1° luglio 2007 quale probabile data di entrata in vigore delle nuove norme (verbale del 6 aprile 2006 dell'Assemblea della KKJPD, punto E, nel quale si riassumono le comunicazioni del Direttore del Dipartimento federale di giustizia e polizia).
6 settembre 2006	La Commissione della legislazione sente il Direttore del Dipartimento delle istituzioni e il Direttore della Divisione della giustizia.

III. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il messaggio governativo propone l'istituzione di una nuova Autorità giudiziaria: l'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena.

Il Consiglio di Stato ha in effetti preso atto della necessità di assegnare a un magistrato una serie di competenze che finora erano esercitate da autorità amministrative o di nuove normative che dovranno essere applicate. È quindi sorta la necessità di individuare il tribunale competente in particolare a decidere la commutazione delle multe inflitte da

autorità amministrative, la commutazione delle pene pecuniarie e dei lavori di pubblica utilità. Si è quindi posta la questione a sapere se istituire una nuova figura o se ripartire quelle competenze tra le autorità giudiziarie penali esistenti: Tribunale penale cantonale e Pretura penale.

Il Consiglio di Stato ha attribuito al giudice dell'applicazione ulteriori competenze fra le quali la liberazione condizionale del condannato dopo i due terzi della pena giusta l'art. 86 CP - nel nostro Cantone tali casi sono al momento trattati dal Consiglio di vigilanza -; le commutazioni delle pene pecuniarie e dei lavori di utilità pubblica in pene detentive sostitutive o in pene pecuniarie sostitutive ai sensi degli articoli 36 e 39 CP).

Con l'istituzione della Commissione di esperti, prescritta dal diritto federale, il Governo ha proposto la soppressione del Consiglio di vigilanza. La Commissione di esperti, la cui composizione è a grandi linee stabilita nel codice penale, dovrà formulare un preavviso all'indirizzo del giudice dell'applicazione della pena quando si tratterà di decidere, riferito a condannati pericolosi, la liberazione condizionale dall'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria (art. 62d CP) o la liberazione condizionale dalla misura dell'internamento (art. 64b CP) e nel caso dell'adozione di misure particolari di sicurezza come la scelta del luogo di esecuzione e la concessione di congedi (art. 75a CP). Le competenze ora esercitate dal Consiglio di vigilanza saranno attribuite al giudice dell'applicazione della pena e quindi non si giustifica più il suo mantenimento.

Il Governo ha formulato la proposta di adeguare la legislazione cantonale alla nuova terminologia federale mantenendo un sistema di sanzioni che in parte diverge da quello del codice penale.

È stata proposta l'unificazione dell'incasso delle multe e delle pene pecuniarie alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure. Essa si occuperebbe di seguire le attività di incasso per il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, l'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, dell'Ufficio dei giudici dell'applicazione della pena e della Magistratura dei minorenni.

Il Consiglio di Stato domanda lo stanziamento di un credito di fr. 716'460.-, impiegato in parte per la sistemazione logistica delle nuove strutture (Ufficio del giudice dell'applicazione della pena; servizio incasso delle autorità giudiziarie penale) e in parte per l'adeguamento del sistema informatico alla revisione del codice penale che deve comunque essere eseguito indipendentemente dalle scelte del legislatore cantonale.

Il messaggio quantifica in fr. 850'000.- le spese per la gestione corrente (nella misura di circa tre quarti costituiti dai costi del personale) e in fr. 630'000.- le entrate per la gestione corrente a seguito dell'aumento dell'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere inflitte.

IV. DISCUSSIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

4.1 Le decisioni di competenza cantonale

A seguito della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, questi devono recepire le modificazioni federali. I tribunali dovranno pertanto adottare il nuovo sistema di sanzioni. I Cantoni sono inoltre tenuti a attribuire le competenze decisionali a

autorità giudiziarie laddove previsto esplicitamente e ad applicare i principi dell'esecuzione delle pene e delle misure.

I Cantoni possono per contro decidere come ripartire le competenze decisionali previste nel codice penale e decidere se e in quale misura modificare il sistema delle sanzioni previsto nel diritto penale accessorio cantonale.

4.2 La legislazione federale

4.2.1 Legge sul Tribunale federale

Il 1° gennaio 2007 entrerà in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'articolo 80 capoverso 2 LTF impone ai Cantoni l'istituzione di due istanze cantonali in tutti gli ambiti penali. I Cantoni disporranno comunque di un periodo transitorio, la cui durata dipende dal momento in cui entrerà in vigore la procedura penale unificata. Seppur questa esigenza dovrà essere rispettata solo fra qualche anno, la Commissione reputa opportuno consentire già ora all'interessato di domandare il giudizio di un'autorità superiore. D'altronde, il diritto cantonale vigente prevede un doppio grado di giurisdizione, per esempio nel caso delle decisioni sulla liberazione condizionale (Consiglio di vigilanza e Camera dei ricorsi penali).

4.2.2 Procedura penale federale

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale svizzero. Questa legge disciplina la procedura fino alla sentenza. Il giudice dell'applicazione della pena interviene solo nella fase dell'esecuzione della pena e quindi dopo la crescita in giudicato della sentenza. Per questa ragione, il codice di procedura penale federale avrà un impatto limitato sull'attività del nuovo giudice.

Il codice di procedura penale cantonale regola invece anche qualche aspetto dell'esecuzione della sentenza (art. 337 e seguenti CPP).

4.3 Le considerazioni della Commissione

Il 6 settembre 2006 la Commissione della legislazione ha sentito il Direttore del Dipartimento delle istituzioni che ha riassunto la proposta governativa, ripercorrendo i passaggi che hanno portato al messaggio e illustrando brevemente le scelte fatte dagli altri Cantoni. In quell'occasione, il Dipartimento ha consegnato anche un disegno di legge alternativo che prevede la ripartizione delle nuove competenze tra i tribunali esistenti anziché l'attribuzione di tali compiti a un nuovo magistrato.

In quella seduta, la scrivente Commissione ha istituito una Sottocommissione, composta dei seguenti deputati: Felice Dafond, coordinatore della sottocommissione, Manuele Bertoli, Alex Pedrazzini e Lorenzo Quadri. Essa si è riunita l'11 settembre, il 25 settembre e il 2 ottobre 2006 e si è avvalsa della collaborazione dei giuristi della Divisione della giustizia.

Il messaggio pone alcune questioni di principio che la Commissione ha evidenziato qui di seguito, spiegando le motivazioni delle proposte formulate nel rapporto. Si rileva che su alcuni temi la Commissione della legislazione propone una soluzione diversa da quella formulata dal Consiglio di Stato.

4.3.1 Istituzione dell'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena

La Commissione si è chinata innanzitutto sull'esame della necessità di istituire l'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena.

L'alternativa sarebbe quella di attribuire ad autorità giudiziarie esistenti la competenza di decidere i casi che il diritto federale impone siano trattati da un tribunale. A questo proposito, il Dipartimento delle istituzioni ha consegnato alla Commissione un disegno di legge nell'ipotesi di non creare questa nuova figura.

La Commissione, pur riconoscendo che la proposta è più onerosa e che il sistema attuale - anche se con disposizioni diverse - si è rivelato efficiente, ha individuato i seguenti motivi a favore dell'introduzione della nuova figura giudiziaria:

- **il diritto federale impone che in numerosi nuovi casi sia un giudice a decidere**, gli stessi sono indicati in maniera esaustiva al nuovo articolo 339 del Codice di Procedura Penale. Come già indicato in precedenza (§5), l'allargamento e l'affinamento delle competenze giudiziarie all'interno del settore dell'esecuzione delle pene e delle misure è uno dei tratti fondamentali della riforma, che coinvolge tutto lo spettro dell'arsenale sanzionatorio a disposizione della giustizia. Con questa revisione, il giudice diventa il perno fondamentale per l'esecuzione di ogni tipo di pena o di misura. Questa impostazione è da ritenersi logica se si pone mente al fatto che in futuro le decisioni prese dal giudice di prime cure, relative ad un condannato potranno comunque essere riviste, non in riguardo alla commisurazione delle pena, ma alla maniera nella quale la stessa deve essere eseguita. Per un evidente parallelismo delle forme, solo un giudice può intervenire a ridefinire una decisione presa in precedenza da un altro giudice. Per le pene di breve durata, che rappresentano il 90% dei casi trattati ogni anno, sarà ora il giudice che - sin dall'inizio - stabilirà la modalità di esecuzione della pena, destinata però ad essere in seguito mutata, su richiesta dell'autorità di esecuzione - a causa dell'inadempienza del condannato - o su richiesta del condannato stesso - se la sua situazione personale o finanziaria è sostanzialmente mutata -. Per quel che concerne la corte pene, è legittimo ritenere che con il nuovo sistema aumenterà sostanzialmente il numero delle pene da eseguire, perché il ricorso alla sospensione condizionale (che oggi concerne ca. oltre i 2/3 delle pene di breve durata) diminuirà, in quanto esistono ora forme di esecuzione meno "invasive" per il condannato, rispetto alla detenzione. Il settore delle misure, regolato dal nCP agli art. 56 e seguenti, pur non rappresentando dal profilo numerico una grande mole di lavoro, si occupa casi più delicati, che richiedono numerosi approfondimenti e conoscenza e prudenza per prendere le decisioni in vista di eventuali alleggerimenti o cambiamenti ad esempio da pena stazionaria e misura ambulatoriale.
- il settore dell'esecuzione della pena diventa sempre più complesso e specialistico, con nuovi tipi di sanzione;
- il giudice dell'applicazione della pena garantisce l'unità di prassi; senza la sua istituzione, le competenze dovrebbero essere ripartite tra il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, e il Ministero pubblico a dipendenza della durata della condanna;
- la ripartizione delle nuove competenze tra i tribunali esistenti non evita la necessità di un loro potenziamento;
- Il Tribunale penale cantonale e la Pretura penale di principio si occupano dei casi fino alla sentenza;
- con particolare riferimento alla decisione sulla liberazione condizionale, che può essere lasciata all'autorità amministrativa, agli occhi del condannato, il giudice

dell'applicazione della pena è una figura più indipendente rispetto alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure e al Consiglio di vigilanza;

- il giudice dell'applicazione della pena può decidere in maniera più celere rispetto al Tribunale penale cantonale, alla Pretura penale e al Ministero pubblico che, parallelamente a queste procedure, devono condurre i processi;
- il giudice dell'applicazione della pena garantisce una protezione migliore dei diritti delle parti.

La Commissione ha discusso anche sull'ipotesi di sopprimere la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure e di sostituirla rilevando che essa perderebbe parecchie competenze decisionali a favore del giudice dell'applicazione della pena.

È vero che all'autorità amministrativa, con l'attuale riforma, rimangono unicamente delle competenze marginali soprattutto per le corte pene e per le misure. È altrettanto vero però che tutto il lavoro preparatorio, di esecuzione di controllo, rimane a carico della SEPEM, che dovrà ora collaborare costantemente con il giudice al fine di prendere le decisioni più adeguate, anche per casi difficili, in maniera rapida ed efficace. Per certi versi quindi l'autorità di esecuzione dovrà fungere ora anche da segreteria per il giudice, con il compito di preparare e monitorare tutti gli incarti, così da permettere una decisione rapida. Nel contempo l'istituzione di un giudice che si occupa di esecuzione delle pene, permette una migliore visione globale ed oggettiva della situazione di ogni condannato, ed è quindi garante di una decisione che tiene debito conto degli interessi di tutte le parti in gioco. Questo nuovo controllo giudiziario dell'esecuzione della pena, è quindi garante sia degli interessi della collettività (sicurezza) che di quella dei condannati (uguaglianza di trattamento).

A causa delle imminenti importanti modificazioni in atto e dopo aver sentito il Dipartimento delle istituzioni, la Commissione reputa opportuno cominciare con la creazione dell'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, per poi esaminare in un secondo tempo la ristrutturazione del settore amministrativo.

Il Dipartimento ha in particolare evidenziato che di recente è stato aperto il carcere giudiziario e, visto che i lavori preparatori sono stati seguiti dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, esso reputa opportuno che nella fase di avviamento sia ancora la medesima autorità che lo segue. La trasformazione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in Ufficio del giudice dell'applicazione della pena comporterebbe la divisione dell'attuale autorità di esecuzione perché non è ipotizzabile che al nuovo magistrato, il cui compito prioritario è comunque di natura giudiziaria, siano subordinate, per esempio, le strutture carcerarie. Inoltre, la presente revisione legislativa deve entrare in vigore il 1° gennaio 2007 e la decisione di modificare l'impostazione dell'esecuzione delle pene necessita di maggior tempo per uno studio più approfondito. A questo proposito, si prende atto dell'impegno del Dipartimento delle istituzioni di esaminare la soppressione della Sezione e di presentare un rapporto nel corso del 2008, dopo che si sarà accumulato un anno di esperienza sul nuovo diritto.

Da un confronto con gli altri Cantoni è emerso che una figura analoga al giudice dell'applicazione della pena viene istituita nei Cantoni Vaud (art. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria secondo il messaggio del giugno 2006), Vallese (art. 5 della legge di applicazione del 14 settembre 2006 del codice penale svizzero) e Ginevra (art. 1 lett. s della legge sull'organizzazione giudiziaria secondo la modificazione del 13 ottobre 2006). Il Canton Neuchâtel, pur avendo tempo fa espresso l'intenzione di istituire questa figura giudiziaria, sta ancora esaminando il tema. È interessante notare come tutti i

Cantoni indicati partecipano al concordato intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti, cui ha aderito parzialmente anche il Cantone Ticino (concordato romando).

Un confronto con gli altri cantoni non è facile visto che non tutti hanno adottato il sistema accusatorio. Non si dimentichi il fatto che il nostro Cantone, diversamente da altri, ha adottato da una decina di anni il sistema accusatorio. Ne consegue che in Ticino il Procuratore pubblico è l'autorità inquirente e non più il Giudice istruttore, figura equidistante dalle parti che assume le prove. Ciò significa che il Procuratore è parte nel procedimento penale con lo scopo di inquisire gli accusati e sostenere in aula l'accusa. Al contempo si è riconosciuto alla difesa maggior spazio per garantire il principio della parità delle armi.

Riassunto delle competenze secondo il diritto vigente e secondo la proposta della Commissione della legislazione

	Situazione attuale	Stima numero decisioni annuali	Variante proposta (istituzione GIAP)	Variante alternativa (senza istituzione GIAP)
Liberazione condizionale	Consiglio di vigilanza	160	GIAP	SEPEM
Modificazione di patronato e linee di condotta / misure	Consiglio di vigilanza	15	GIAP	TPC
Ricollocamento cautelare	CRP (su istanza Consiglio di vigilanza)	5	GIAP (su istanza SEPEM)	CRP (su istanza SEPEM)
Commutazioni pene pecuniarie e LUP (\leq 3 mesi)	-	150	GIAP	Pretura penale
Commutazioni pene pecuniarie e LUP ($>$ 3 mesi)	-	50	GIAP	TPC
Commutazione multe inflitte da autorità giudiziarie	Pretura penale	630	GIAP	Pretura penale
Commutazione multe inflitte da autorità amministrative	Ufficio esazione e condoni	2'300	GIAP	Pretura penale
Primo congedo	SEPEM		GIAP	SEPEM
Altri congedi	SEPEM		SEPEM	SEPEM
Semilibertà	SEPEM		SEPEM	SEPEM
Esecuzione lavoro pubblica utilità	SEPEM		SEPEM	SEPEM
Electronic monitoring	SEPEM		SEPEM	SEPEM
Semiprigionia	SEPEM		SEPEM	SEPEM
Incasso multe e pene pecuniarie	MP/TPC/PP/GIAR/MM		SEPEM	SEPEM
Costi per il personale			1'045'150 fr.	749'900 fr.

4.3.2 Commissione di esperti

La Commissione di esperti è chiamata a formulare un preavviso nei casi dell'articolo 62d, dell'articolo 64b e dell'articolo 75a del codice penale svizzero. È pertanto il diritto federale a imporre l'istituzione di una tale commissione e ne stabilisce in parte la composizione. La Commissione deve includere tra i membri i rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, dell'autorità d'esecuzione e della psichiatria. Di conseguenza, vi saranno rappresentati il Tribunale penale cantonale, il Ministero pubblico e il Dipartimento delle istituzioni. Inoltre, dovrà essere nominato uno psichiatra. Il Governo ha suggerito di completare la Commissione con un avvocato iscritto nel registro cantonale. Ci si è domandati se questa sia la soluzione più opportuna o se sia più appropriato inserire un membro proveniente da un'altra cerchia. Alla fine si è deciso di confermare l'impostazione del Governo. Si rileva che anche il Canton Vallese ha inserito un avvocato in tale commissione. Il Canton Ginevra stabilisce per contro che la Commissione si riunisce nella composizione di un rappresentante del Ministero pubblico, di uno del servizio carcerario e di uno psichiatra. Altri Cantoni, come per esempio, Zurigo, Basilea Città e Vaud, delegano al Governo il compito di nominare la Commissione di esperti. In alcuni di essi, sulla base di specifici concordati, può essere istituita una Commissione intercantonale.

4.3.3 Rimedi di diritto

La Commissione ha deciso di istituire la possibilità di ricorrere contro tutte le decisioni del giudice dell'applicazione della pena. Il messaggio, pur rilevando l'esigenza di modificare ciò entro la scadenza del periodo transitorio concesso dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, propone che il giudice dell'applicazione della pena decida in modo definitivo. A complemento di quanto espresso sopra, si rileva che non si ritiene opportuno che sia il diritto vigente, sia quello dopo la scadenza del periodo transitorio della legge sul Tribunale federale prevedano un'autorità di ricorso, mentre per un periodo di quattro o cinque anni il condannato non beneficia di tale possibilità di sottoporre al riesame di una seconda autorità il suo caso.

Queste considerazioni assumono ulteriore peso, se si pone mente al fatto che alla luce dell'art. 123 cpv. 2 della Costituzione Federale, la competenza in materia di esecuzione delle pene, è della Confederazione e che i Cantoni possono legiferare in materia solamente nel rispetto di quanto stabilito a livello federale. Se quindi la riforma del Codice penale prevede di attribuire al Giudice determinate competenze in materia di esecuzione delle pene, il diritto Cantonale non può prevedere diversamente. In altre parole non è possibile mantenere in vita l'attuale sistema che affida ad un'autorità amministrativa la competenza decisionale in prima battuta, in quanto non più conforme al diritto federale. Inoltre la decisione dell'autorità amministrativa non entrerebbe in linea di conto nemmeno nell'ottica di garantire una doppia istanza di ricorso in vista dell'introduzione della legge sul Tribunale Federale.

4.3.4 Adeguamento delle sanzioni cantonali a quelle federali

La Commissione propone di adeguare le norme penali cantonali al sistema delle sanzioni federali per uniformare le contravvenzioni del diritto cantonale con quelle federali: pertanto, anche per le contravvenzioni cantonali non sarà più comminata la pena dell'arresto (o la pena detentiva secondo la nuova terminologia) ma solo la multa. A differenza del messaggio, non si considera opportuno che per un'infrazione della medesima gravità, i condannati possano subire due tipi diversi di sanzione a causa di un aspetto in un certo senso formale, vale a dire a dipendenza del fatto che il reato figuri in una legge cantonale o federale.

4.3.5 Diritto transitorio

Poiché la procedura di elezione di un magistrato da parte del Gran Consiglio richiede del tempo e pertanto non è possibile concluderla entro il 31 dicembre 2006, la Commissione propone di delegare al Consiglio di Stato la competenza di designare un giudice dell'applicazione della pena straordinario e un supplente. Quest'ultimo garantirebbe l'intervento nei casi di impedimento, astensione o ricusa del magistrato titolare straordinario. Il giudice straordinario e il suo supplente garantiscono l'applicazione della legge dal 1° gennaio 2007 fino al momento dell'entrata in carica dei magistrati eletti dal Gran Consiglio secondo la procedura ordinaria.

Il periodo di nomina del giudice dell'applicazione della pena viene uniformato con quello degli altri magistrati del settore penale (procuratori pubblici, giudici dell'istruzione e dell'arresto e magistrati dei minorenni). Di conseguenza, il primo periodo di nomina scade il 31 dicembre 2008.

4.3.6 Ulteriori considerazioni della Commissione

L'articolo 76 capoverso 1 della Costituzione cantonale stabilisce che la giurisdizione penale è esercitata dal Tribunale penale di prima istanza (Tribunale penale cantonale, Pretura penale e Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto), dal Tribunale penale di seconda istanza (Corte di cassazione e di revisione penale e Camera dei ricorsi penali) e dal Magistrato dei minorenni. Il terzo capoverso di quella norma prescrive inoltre che la legge può attribuire a magistrati giudiziari e ad altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza.

L'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena decide sempre in primo grado e pertanto esso è assimilabile a un Tribunale penale di prima istanza. In ogni caso, la disposizione costituzionale consente in questo specifico ambito l'attribuzione di competenze giudiziarie a magistrati anche per il tramite di una legge.

In analogia all'articolo 36 capoverso 1 della Costituzione cantonale, anche il giudice dell'applicazione della pena è eletto dal Gran Consiglio.

La Commissione ha inoltre deciso di proporre i seguenti emendamenti, le cui motivazioni sono esposte nel commento ai singoli articoli, rispetto al messaggio governativo.

- a. Assegnazione al giudice dell'applicazione della pena della competenza di accordare il primo congedo; il messaggio lascia invece tale attribuzione alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.
- b. Adattamento della terminologia in talune leggi e adeguamento di alcune norme in seguito a modificazioni intervenute nel frattempo.
- c. Innalzamento delle multe massime comminate nelle leggi cantonali a seguito della soppressione della possibilità della condanna fino a tre mesi di arresto; il messaggio lascia tali sanzioni inalterate.
- d. Modificazioni di natura redazionale in alcune disposizioni.

V. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Sono formulate osservazioni solo sugli articoli, sui quali la Commissione della legislazione propone una modificazione rispetto al testo del messaggio governativo.

5.1 Legge sull'organizzazione giudiziaria

Si rinvia alla proposta governativa precisando che in via temporanea il Consiglio di Stato è incaricato di designare un giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente straordinari. Essi rimarranno in carica solo fino al momento dell'entrata in funzione dei magistrati titolari, eletti secondo le procedure della legge sull'organizzazione giudiziaria.

5.2 Codice di procedura penale

Art. 339

La lettera a) del primo capoverso deve essere completata con il riferimento anche alla multa.

Si propone l'introduzione di una nuova competenza del giudice dell'applicazione della pena alla lettera i, con conseguente modificazione delle lettere seguenti. È opportuno che sia un magistrato anziché la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure a decidere circa la concessione del primo congedo al detenuto. Si tratta di una decisione delicata perché, da un lato, il detenuto può approfittare dell'occasione per fuggire, dall'altro, occorre comunque garantirgli una trattazione equa dell'istanza.

Riguardo all'eliminazione del terzo capoverso si rimanda alle argomentazioni espresse nel commento all'articolo 341 del codice di procedura penale.

Art. 340

Per semplificare le procedure ed evitare di coinvolgere il giudice dell'istruzione e dell'arresto nei procedimenti davanti al giudice dell'applicazione della pena, si reputa opportuno attribuire allo stesso giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio d'ufficio e di gratuito patrocinio, adeguando quindi il secondo capoverso. In questo modo si evita un passaggio di incarti tra le due autorità menzionate.

Art. 341

Seppur per il momento non sia indispensabile stabilire una possibilità di ricorrere contro le decisioni del Giudice dell'applicazione della pena, la Commissione reputa nondimeno opportuno fissare sin d'ora i rimedi giuridici. Infatti, l'articolo 80 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 impone ai Cantoni di istituire tribunali penali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza e che questi devono giudicare su ricorso. Ai Cantoni è concesso un periodo transitorio, la cui durata dipenderà dalla data di entrata in vigore dell'unificazione del diritto processuale penale, per adeguarsi. Tuttavia, si invita il Gran Consiglio a prevedere già a partire dal 1° gennaio 2007 la possibilità di ricorso. D'altronde, il diritto cantonale vigente stabilisce già la possibilità di adire la Camera dei ricorsi penali nel caso di impugnazioni contro le decisioni del Consiglio di vigilanza.

Sia per la natura della procedura sia perché già ora c'è una competenza del Camera dei ricorsi penali, si propone di stabilire in modo generale la competenza di questa autorità a decidere tutti i ricorsi contro le sentenze del giudice dell'applicazione della pena.

È opportuno consentire anche al Ministero pubblico, che idealmente rappresenta gli interessi della società, di impugnare le decisioni del giudice dell'applicazione della pena.

Per i medesimi motivi si indicano i rimedi giuridici contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena anche nell'articolo 28 capoverso 3 della legge di procedura per le contravvenzioni, nell'articolo 150 capoverso 5 della legge organica comunale e nell'articolo 123 capoverso 5 della legge organica patriziale.

5.3 Legge sugli onorari dei magistrati

Art. 3

Nell'articolo 3 capoverso 1 della legge sugli onorari dei magistrati viene stralciato il riferimento alla figura del magistrato dei minorenni supplente. Il 21 luglio 2006 è infatti entrata in vigore la legge concernente l'istituzione della funzione di sostituto magistrato dei minorenni, che il messaggio governativo, di data antecedente, non ha potuto tenere in considerazione. È ovvio che fino alla scadenza del mandato, il 31 dicembre 2008, il magistrato dei minorenni supplente è comunque retribuito secondo tale norma.

5.4 Legge sulla tariffa giudiziaria

Si rinvia alla proposta governativa, con la seguente precisazione.

Pur non essendo indicato in modo esplicito nel testo di legge, il giudice dell'applicazione della pena applica la tariffa dell'articolo 40bis anche nei procedimenti promossi sulla base dell'articolo 28 della legge di procedura per le contravvenzioni, dell'articolo 150 capoverso 4 della legge organica comunale e nell'articolo 123 capoverso 4 della legge organica patriziale.

5.5 Legge di procedura per le contravvenzioni

Art. 22a

L'articolo 22a è stato introdotto il 16 ottobre 2006 nell'ambito dell'approvazione del messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il "pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale.

Il primo capoverso, che disciplina la prescrizione dell'azione e della pena per le contravvenzioni del diritto cantonale, è completato con la riserva delle leggi speciali. Si tratta infatti di evitare dubbi nell'interpretazione laddove la legge stabilisce un periodo di prescrizione più lungo. Per esempio, l'articolo 98 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e l'articolo 46 capoverso 6 della legge edilizia fissano un termine di prescrizione quinquennale.

Poiché la Commissione ha deciso di non seguire il Governo sulle sanzioni cantonali ma di uniformare le sanzioni comminate dal diritto cantonale con quelle del diritto federale, è necessario inserire un secondo capoverso che stabilisce che anche nel caso di una contravvenzione al diritto cantonale, l'interessato può espiare la condanna nella forma del lavoro di pubblica utilità. Inoltre, divergendo dal messaggio, per uniformità con le contravvenzioni del diritto federale, le norme penali nelle varie leggi cantonali non comminano più la pena detentiva (in precedenza, l'arresto) ma solo la multa.

La Commissione reputa più equo che il condannato per un'infrazione cantonale abbia le stesse possibilità di espiatione della pena concesse a chi è condannato per un reato della medesima gravità, ma dal diritto federale.

Art. 28

Per le motivazioni esposte nel commento all'articolo 341 del codice di procedura penale, il terzo capoverso indica i rimedi giuridici contro le decisioni emesse dal giudice dell'applicazione della pena sulla base della legge di procedura per le contravvenzioni.

5.6 Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Art. 6

L'articolo 6 capoverso 1 lettera a stabilisce il diritto delle vittime di reati che ledono l'integrità fisica, sessuale psichica di domandare di essere informate sull'inizio dell'espiazione, sugli eventuali congedi, sulla collocazione e sulla liberazione della persona condannata. La Commissione reputa opportuno indicare in modo esplicito nella legge che le vittime devono essere informate che beneficiano di tale diritto.

5.7 Legge sulla magistratura dei minorenni

Il Consiglio di Stato ha indicato nel messaggio che esso non teneva conto del messaggio n. 5657 del 24 maggio 2005 concernente l'istituzione della funzione di sostituto magistrato dei minorenni.

Art. 3

Questo articolo non deve più essere modificato perché nel frattempo è già stato modificato dal Gran Consiglio nell'ambito dell'istituzione della funzione di sostituto magistrato dei minorenni. Il testo del messaggio governativo faceva ancora riferimento al magistrato dei minorenni supplente, figura che è stata eliminata.

Art. 25a

Nel secondo capoverso è apportata una modificazione redazionale.

Art. 28 e 32

Per motivi di chiarezza, nel quinto capoverso dell'articolo 28 e nel primo capoverso dell'articolo 32 le due condizioni alternative affinché possano essere tenute l'udienza e il dibattimento pubblici in procedimenti contro minorenni sono separate.

5.8 Legge sull'ordine pubblico

Il messaggio governativo propone l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 e la modificazione dell'articolo 10 della legge sull'ordine pubblico. Poiché l'abrogazione e la modificazione di questi articoli è già stata decisa dal Gran Consiglio il 16 ottobre 2006 in occasione della trattazione del messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il "pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale, il Parlamento non deve più determinarsi su tali punti del nuovo messaggio.

5.9 Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza

Art. 8

Nell'articolo 8 capoverso 2 il concetto di cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale è sostituito con quello di eliminazione. Il diritto federale in futuro non contemplerà più la cancellazione ma solo l'eliminazione.

Per eliminazione dell'iscrizione si intende quella figurante nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati ai sensi dell'articolo 371 del codice penale.

5.10 Legge organica comunale

Art. 150

Per le motivazioni esposte nel commento all'articolo 341 del codice di procedura penale, il quinto capoverso indica i rimedi giuridici contro le decisioni emesse dal giudice dell'applicazione della pena in materia di commutazione di multe inflitte dal Municipio.

5.11 Legge organica patriziale

Art. 123

Per le motivazioni esposte nel commento all'articolo 341 del codice di procedura penale, il quinto capoverso indica i rimedi giuridici contro le decisioni emesse dal giudice dell'applicazione della pena in materia di commutazione di multe inflitte dall'Ufficio patriziale.

5.12 Legge sull'avvocatura

Art. 46

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge sull'avvocatura, portandola dagli attuali fr. 20'000.- a fr. 100'000.-.

5.13 Legge sul notariato

Art. 27

La modificazione si impone per i medesimi motivi di quella concernente la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza, al cui commento si rinvia.

5.14 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Art. 95

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, portandola dagli attuali fr. 100'000.- a fr. 500'000.-.

5.15 Legge sugli assegni di famiglia

Art. 67

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge sugli assegni di famiglia, portandola dagli attuali fr. 10'000.- a fr. 100'000.-.

5.16 Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

Art. 36

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, portandola dagli attuali fr. 10'000.- a fr. 100'000.-.

5.17 Legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

Art. 22

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, portandola dagli attuali fr.5'000.- a fr. 100'000.-.

5.18 Legge sulla protezione dei beni culturali

Art. 49

Viene precisato il rinvio al codice penale, così da consentire il lavoro di pubblica utilità anche nel caso di condanna per questo delitto cantonale e si rinvia anche agli articoli 42-46 del codice che disciplinano la sospensione condizionale dell'espiazione della pena.

5.19 Legge sugli esercizi pubblici

Art. 27

La modificazione delle lettere a e c del primo capoverso si impone per i medesimi motivi di quella concernente la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza, al cui commento si rinvia.

5.20 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario

Art. 19

Poiché si toglie la possibilità di infliggere una pena detentiva per le contravvenzioni del diritto cantonale, si reputa opportuno aumentare la multa massima che può essere inflitta sulla base della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, portandola dagli attuali fr. 20'000.- a fr. 100'000.-.

5.21 Legge sui campeggi

Art. 14

La modificazione si impone per i medesimi motivi di quella concernente la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza, al cui commento si rinvia.

5.22 Altri atti legislativi cantonali

Il messaggio propone inoltre l'adeguamento dei seguenti atti legislativi, sui quali la Commissione non ha osservazioni:

- legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945;
- legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001;
- legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
- legge di espropriazione dell'8 marzo 1971;
- legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990;
- legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996;
- decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940;
- legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001;
- legge tributaria del 21 giugno 1994;
- testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione.

5.23 Norme transitorie

Cifra 1

Si reputa opportuno indicare che le multe cresciute in giudicato fino al 31 dicembre 2006 sono commutate secondo le disposizioni vigenti quel giorno e dalle autorità designate dal diritto anteriore, vale a dire dal Tribunale penale cantonale, dalla Pretura penale e dall'Ufficio di esazione e condoni.

Cifra 2

L'articolo 24 della legge sull'organizzazione giudiziaria stabilisce che il Consiglio di Stato possa designare un magistrato supplente nel caso di vacanza o di impedimento di carattere durevole. Al fine di rafforzare questa norma e considerato che è sin d'ora evidente che il Gran Consiglio non potrà eleggere il giudice dell'applicazione della pena entro la fine dell'anno corrente, si inserisce una norma transitoria esplicita che delega al Consiglio di Stato la facoltà di nominare la persona che occuperà la carica fino al momento dell'entrata in funzione del magistrato eletto dal Parlamento secondo la procedura ordinaria. Al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio anche nel caso di assenza, astensione o ricusa del magistrato straordinario, il Consiglio di Stato nomina anche il suo supplente.

Cifra 3

Si precisa che il primo mandato del giudice dell'applicazione della pena ordinario e del suo supplente scade il 31 dicembre 2008. In questo modo, si allinea il loro periodo di nomina

con quello dei procuratori pubblici, dei giudici dell'istruzione e dell'arresto e dei giudici della magistratura dei minorenni.

Cifra 4

Il 16 ottobre 2006 il Gran Consiglio ha approvato la modificazione della legge di procedura per le contravvenzioni e della legge sull'ordine pubblico nell'ambito della trattazione del messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il "pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. In quell'occasione è stato introdotto l'articolo 22a della legge di procedura per le contravvenzioni e sono stati modificati gli articoli 10 e 14 legge sull'ordine pubblico. Poiché tali disposizioni devono essere ulteriormente modificate, è meglio indicare in modo esplicito nella legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 oggetto del presente rapporto che essa sostituisce quella adottata il 16 ottobre 2006 dal Gran Consiglio.

5.24 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. fr. 716'460.-- per la sistemazione logistica, le apparecchiature informatiche/telematiche e gli adeguamenti informatici conseguenti alle modifiche del codice penale svizzero

La Commissione ha preso atto delle argomentazioni addotte e propone di approvare il decreto legislativo per lo stanziamento del credito di fr. 716'460.-.

VI. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad accettare le modifiche legislative descritte nel presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. - Jelmini -

Mellini - Pantani - Pedrazzini - Pini - Quadri - Vitta

Disegno di

LEGGE

concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5809 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 15 novembre 2006 n. 5809 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Consiglio della magistratura e agli assessori-giurati.

Art. 20 cpv. 2

²I giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici, i sostituti procuratori pubblici e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Art. 22 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori e il presidente della Pretura penale, i giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici e i sostituti procuratori pubblici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

Art. 41 cpv. 1 lett. b

- b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

Art. 50 cpv. 2-4

²Le Assise criminali sono costituite di 3 giudici del Tribunale penale cantonale con 5 assessori-giurati e giudicano i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre anni.

³Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di 3 assessori-giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede tre anni, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁴Le Assise correzionali giudicano inoltre i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).

Art. 62 cpv. 3

³Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.

Art. 65 cpv. 4 e 5

⁴I sostituti procuratori pubblici coadiuvano i procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale:

- a) *invariata*;
- b) nei crimini, quando risulta adeguata la pena detentiva non superiore a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

⁵Se emerge nel corso delle indagini che un crimine affidato per competenza a un sostituto procuratore pubblico riveste una gravità tale da far apparire adeguata una pena detentiva superiore a tre mesi, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore, il procedimento è continuato da un procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto conservano nondimeno la loro validità.

Capitolo VII - Giudice dell'applicazione della pena

Art. 73

Organizzazione e competenze

¹Vi sono un giudice dell'applicazione della pena e un supplente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede nel distretto di Lugano.

²Il giudice dell'applicazione della pena esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

³Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento dell'Ufficio.

⁴In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei ricorsi penali designa un supplente, che deve avere i requisiti per essere giudice dell'applicazione della pena.

II.

Il codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 8 lett. b

b) all'autorità di esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 17

Abrogato.

Art. 18

Abrogato.

Art. 30 cpv. 2

²Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal Giudice dell'applicazione della pena, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.

Art. 32

Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 34

La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 42 cpv. 1

¹I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il Giudice dell'applicazione della pena ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.

Art. 44 cpv. 1

¹La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, del Giudice dell'applicazione della pena o del Procuratore pubblico.

Art. 45

Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge sull'organizzazione giudiziaria, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all'art. 288 lett. b).

Art. 46 cpv. 1

¹La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, del Giudice dell'applicazione della pena e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

Art. 95 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 105

¹Compatibilmente con i bisogni dell'istruzione e con le circostanze, l'arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena detentiva, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.

²Analogamente può chiedere di essere trasferito in un'istituzione per il trattamento stazionario per accertare l'idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.

Art. 106 cpv. 2

²Cessa di avere effetto con l'abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena detentiva sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.

Art. 147 cpv. 1 e 2

¹L'accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.

²La custodia nella Clinica psichiatrica cantonale per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di sessanta giorni.

Art. 161 cpv. 1 lett. b

b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 69-72 CPS.

Art. 207

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

³Con il decreto di accusa possono essere pronunciate le misure previste dagli art. 67b-73 CPS.

⁴Non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene detentive né revoche della sospensione condizionale delle stesse, senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.

Art. 208 cpv. 1 lett. d

d) le eventuali misure previste dagli art. 67b-73 CPS;

Art. 211 cpv. 1 e 3

¹Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di accusa con l'incarto dell'istruzione formale alla Pretura penale.

³Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo alla Pretura penale entro tre giorni dall'ordinanza sulle prove.

Art. 212 cpv. 1

¹Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione alla Pretura penale, ritenuto che la Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico.

Art. 219 cpv. 1

¹Se l'accusa è ammessa e se è adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore, la Camera dei ricorsi penali può trasformare l'atto di accusa in decreto di accusa.

Art. 226 cpv. 2

²Si procede in seguito a norma della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 261 lett. b

- b) la pena, le misure e la revoca della sospensione condizionale a cui l'accusato viene condannato.

Art. 294 cpv. 4

⁴Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia all'autorità di esecuzione della pena.

Art. 302 cpv. 2

²Se viene accolta una domanda di revisione di un decreto di accusa cresciuto in giudicato, la Corte trasmette gli atti al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 66 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 316d cpv. 1

¹L'atto di accusa deve indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 200 cpv. 1:

- a) una proposta di pena detentiva superiore a tre mesi e non superiore a tre anni, di pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o di lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore e la loro eventuale sospensione condizionale;
- b) abrogata;
- c) invariata;
- d) invariata;
- e) le eventuali proposte di misure.

Art. 316g cpv. 4

⁴In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 66 della legge sull'organizzazione giudiziaria per la riattivazione del procedimento secondo la procedura ordinaria.

Art. 323

¹L'assegnazione di un'indennità alla parte lesa in conformità dell'art. 73 CPS è decretata:

- a) invariata;
- b) invariata;

²L'istanza è presentata per scritto; è notificata all'autorità designata dal Consiglio di Stato ed al condannato per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.

Art. 324 – 327

Abrogati.

Art. 329 cpv. 1 e 2

¹ Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.

² Abrogato.

Art. 330

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto è l'autorità competente per esigere la cauzione preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione di ripeterlo (art. 66 CPS).

Art. 333

B. Assistenza riabilitativa

L'istituto dell'assistenza riabilitativa secondo gli art. 93 e 376 CPS è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l'organizzazione e le norme di funzionamento.

Art. 334

Abrogato.

Art. 335

Abrogato.

Art. 336

Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall'art. 217 CPS.

Art. 337 cpv. 2

² Per l'esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli art. 356 e seguenti del CPS.

Art. 338

B. Pene detentive

¹ Le pene detentive sono scontate secondo le norme del Codice penale e delle leggi speciali.

² Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 59, 60, 61, 63 e 64 CPS.

³ Abrogato.

Art. 339

C. Giudice dell'applicazione della pena **I. Competenze**

¹Il Giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 CPS);
- b) a convertire la multa in una pena detentiva sostitutiva o in un lavoro di pubblica utilità (art. 106 cpv. 2 e 107 cpv. 1 CPS);
- c) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva (art. 39 cpv. 1 CPS);
- d) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CPS);
- e) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CPS);
- f) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CPS);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CPS);
- g) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CPS);
- h) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CPS;
- i) a concedere il primo congedo, sentita l'autorità di esecuzione della pena;
- j) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CPS) o dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e il 64b CPS);
- k) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CPS);
- l) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

²Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza del presidente della Corte qualora questa abbia giudicato con l'intervento degli assessori-giurati.

Art. 340

II. Procedura

¹Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

² Il condannato può valersi dell'assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria concernenti l'accusato; il giudice dell'applicazione della pena è competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio.

³ Il giudice dell'applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena.

⁴ Il giudice dell'applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

⁵ Abrogato.

Art. 341 cpv. 1 e 3

¹ Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali; il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

³ Il ricorso è intimato al giudice dell'applicazione della pena con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

Art. 342

D. Competenza per il mantenimento della carcerazione

¹ Per garantire l'espiazione della pena residua derivante dall'eventuale revoca della liberazione condizionale, l'autorità di esecuzione della pena può, se v'è il pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell'interessato.

² In caso di mantenimento della carcerazione, l'interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta all'autorità di esecuzione della pena, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

Art. 343

E. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi I. Composizione e organizzazione

¹ È istituita la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

² Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.

³ La Commissione si organizza da sé.

Art. 344

II. Competenze

¹ La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CPS).

²Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena.

Art. 345

F. Casi particolari I. Art. 67 e 67a CPS

¹L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CPS).

²Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere l'attenuazione e la soppressione dell'interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CPS).

Art. 346

II. Art. 67b CPS

Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CPS).

Art. 347

III. Pubblicazioni

Le pubblicazioni previste dagli art. 60 e 70 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

Art. 348

G. Misure nei casi di incapacità e di scemata imputabilità

Nei casi di incapacità e di scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 CPS, le misure previste negli art. 59-61, 63, 64, 67 e 67b CPS sono di competenza:

- a) invariata;
- b) invariata.

Art. 349

¹La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'art. 46 CPS è pronunciata:

- a) invariata;
- b) negli altri casi dal giudice dell'applicazione della pena.

²La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore pubblico o dall'autorità di esecuzione della pena nei casi di cui alla lett. b) del primo capoverso. Il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.

Art. 350 cpv. 1 e 4

¹Nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale.

⁴Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l'art. 70 CPS, da far valere nelle vie civili ordinarie.

III.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 n. 4

4. Pretori, Presidente della Pretura penale,
Giudice dell'applicazione della pena,
Presidente del Tribunale di espropriazione e
Magistrato dei minorenni 118,5%

Art. 3 cpv. 1

¹I supplenti del Tribunale di appello, il supplente del giudice dell'applicazione della pena, i membri del Consiglio per i minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.

IV.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2

²Per i decreti processuali e i procedimenti relativi alla cauzione preventiva giusta l'articolo 66 del codice penale svizzero, la tassa va da fr. 20.-- a fr. 2000.--.

Art. 40bis

**c) Decisioni
del Giudice
dell'applicazione
della pena**

¹Il Giudice dell'applicazione della pena preleva una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 500.-- per le decisioni di cui all'articolo 339 capoverso 1 lettere a-c del codice di procedura penale.

²In casi particolari, il Giudice dell'applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia, nei limiti del capoverso precedente, anche per le altre decisioni di sua competenza.

V.

La legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 6 e 7

⁶Se l'istanza di revisione è accolta, al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi. Se la multa fu commutata in pena detentiva sostitutiva, al condannato o ai suoi eredi che ne facciano domanda, può inoltre essere concessa dall'autorità che ha ammesso l'istanza di revisione un'indennità nella forma del risarcimento dei danni materiali e morali derivati dall'ingiusta carcerazione.

⁷Abrogato.

Art. 22a

O. Applicazione del diritto federale

¹Il codice penale svizzero si applica alla prescrizione dell'azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.

²È pure applicabile l'articolo 107 del codice penale concernente il lavoro di pubblica utilità.

Art. 24

L'autorità di esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

Art. 25

¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 26 cpv. 1 e 2

¹In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.

²L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all'opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.

Art. 27

¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.

²Se il contravventore appare solvibile, essa procede all'incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 28

¹La multa di cui non è possibile l'incasso è commutata dal giudice dell'applicazione della pena, su richiesta del Consiglio di Stato, in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità.

²Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CPS.

³Contro la decisione di commutazione il condannato e l'autorità istante possono interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali giusta l'art. 341 del codice di procedura penale.

Art. 29

II. Minorenni

Se il minorenni non paga la multa, la stessa è commutata dal Giudice dell'applicazione della pena in una prestazione personale fino a 10 giorni o in privazione della libertà fino a 30 giorni.

VI.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è adottata come segue:

Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

d e c r e t a :

Art. 1

Principio

Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

Art. 2

Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

- a) l'esecuzione di pene pecuniarie e multe;
- b) la commutazione di pene pecuniarie in pene detentive sostitutive;
- c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell'esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- d) l'esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate;

- e) l'esecuzione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;
- f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell'art. 379 CP;
- g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell'articolo 380 CP.

Art. 3

Esecuzione delle pene e delle misure

Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l'internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.

Art. 4

Prestazioni

¹Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l'assistenza medica, l'assistenza spirituale, l'assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio. In casi speciali si farà capo a specialisti esterni.

²Personale che eseguono una pena o una misura, non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

Art. 5

Accesso ai dati personali

¹Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell'autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

²Il personale direttamente incaricato dell'esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

Art. 6

Informazioni a terzi

¹Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:

- a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;
- b) altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.

²I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

Art. 7

Rimedi di diritto

Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

Art. 8

Abrogazione

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974 è abrogata.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi; il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore.

VII.

La legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 1

La presente legge è applicabile alle persone ai sensi della legge federale sul diritto penale minorile (in seguito minorenni) che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale.

Art. 2 lett. c

c) l'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato.

Art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

c) per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive, comprese quelle ordinate in via provvisoria e per l'esecuzione della carcerazione preventiva.

²Sono riservate le competenze dell'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato per le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.

Art. 6

Abrogato.

**Competenze
dell'autorità
amministrativa**

Art. 9 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato è competente, in prima istanza, per il giudizio sulle infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.

³L'autorità amministrativa è competente a pronunciare l'ammonizione e la multa sino a fr. 300.--, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge federale sul diritto penale minorile.

⁴L'autorità amministrativa può convocare il minorenne, accompagnato dai genitori o dal suo tutore.

⁵Contro la decisione dell'autorità amministrativa il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso alla Pretura penale secondo gli art. 4 e seguenti della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli art. 19 e seguenti della stessa legge.

Art. 11

Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli articoli 18 e seguenti e 74 e seguenti della legge sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili anche al magistrato e al suo sostituto e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'articolo 19 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 14 cpv. 3 (nuovo)

³Per il resto, si applica l'articolo 40 della legge federale sul diritto penale minorile.

Art. 17 cpv. 3

³Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica, il magistrato può rilasciare eccezionalmente un comunicato stampa; sono inoltre fatti salvi gli articoli 28 e 32.

Art. 22 cpv. 1

¹Durante l'istruzione il magistrato può decretare una delle misure protettive cautelari previste agli articoli 12-15 della legge federale sul diritto penale minorile, segnatamente ordinare la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale o collocare provvisoriamente il minorenne presso privati o istituti educativi o di cura.

Art. 23 cpv. 1 e 2

¹Il magistrato può ordinare l'arresto di un minorenne solo se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un'altra misura protettiva cautelare.

²Abrogato.

Art. 25 cpv. 2 (nuovo)

²Il magistrato decreta inoltre l'abbandono del procedimento nei casi previsti dall'art. 7 della legge federale sul diritto penale minorile.

Art. 25a (nuovo)

Abbandono ai fini della mediazione

¹Il magistrato o il Consiglio per i minorenni possono abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare di avviare una procedura di mediazione uno o più mediatori ai sensi dell'art. 8 della legge federale sul diritto penale minorile.

²Il magistrato o il Consiglio per i minorenni abbandonano definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo fra il danneggiato e il minore.

³Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento le modalità e lo svolgimento della mediazione.

Art. 28 cpv. 5 e 6

⁵L'udienza è pubblica se:

- a) il minorenni lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone;
- o
- b) l'interesse pubblico lo esige.

⁶Attuale capoverso 5.

Art. 32 cpv. 1

¹Il dibattimento è pubblico se:

- a) il minorenni lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone;
- o
- b) l'interesse pubblico lo esige.

Il dibattimento non deve aver luogo nelle aule penali normalmente adibite agli adulti.

Art. 42

Servizio educativo minorile

Per l'assistenza del minorenni in carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn), per l'inchiesta sulla situazione personale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 DPMIn, per l'esecuzione delle misure protettive pronunciate ai sensi degli art. 12 e 13 DPMIn, per l'accompagnamento del minore in caso di privazione della libertà superiore a un mese e in caso di libertà condizionale, il magistrato si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

Art. 44 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Nei limiti del loro obbligo di mantenimento (art. 276 e seguenti del codice civile) i genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive.

³Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minorente può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese d'esecuzione.

Art. 45

Spese di accompagnamento

Le spese derivanti dall'accompagnamento dei minori nei casi previsti agli art. 27 cpv. 5 e 29 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale minorile sono a carico dello Stato o dell'apposito fondo, amministrativo dal magistrato, riservato l'art. 44 cpv. 3 della presente legge.

TITOLO IXa - Conservazione e consultazione degli atti (nuovo)

Art. 45a

Conservazione degli atti

Gli atti di polizia, d'istruzione, giudiziari e di esecuzione allestiti in relazione ad un reato commesso da un minorente devono essere conservati per 10 anni dalla crescita in giudicato della decisione o dell'abbandono del procedimento penale.

Art. 45b

Autorità autorizzate a consultare gli atti

Sono autorizzate a consultare gli atti allestiti in relazione ad un reato commesso da un minorente le autorità penali, civili e amministrative come pure le autorità di polizia.

Art. 45c

Condizioni di consultazione degli atti

Il magistrato può limitare la consultazione degli atti concernenti informazioni di carattere personale riguardanti il minorente o i suoi congiunti o riguardanti altri minorenni coinvolti nel medesimo procedimento.

VIII.

La legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945 è modificata come segue:

Art. 6

Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso dell'autorità che ha pronunciato la condanna, del procuratore pubblico che ha proposto la pena e dalla direzione del penitenziario.

Art. 11

Abrogato.

IX.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 87

Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica al momento del deposito delle candidature.

X.

La legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è modificata come segue:

Art. 4

Chiunque è dedito all'accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la multa.

Art. 6

Sono puniti con la multa:
lettere a-f) invariate.

Art. 7

Chi presentandosi in pubblico in istato di ubriachezza disturba la pubblica quiete con atti e clamori è punito con la multa.

Art. 8

Gli schiamazzi notturni nei luoghi abitati sono puniti con la multa.

Art. 11

Multa

L'importo massimo della multa è di fr. 10'000.--.

Art. 12

Procedura applicabile

Sono applicabili per analogia gli articoli 105 capoverso 1, 106, 107 e 109 del codice penale svizzero.

Art. 14

Abrogato.

XI.

La legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è modificata come segue:

Art. 8

Penalità

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa, giusta l'art. 199 CPS.

XII.

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

²L'autorizzazione è in ogni caso rifiutata a chi è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata eliminata dal casellario giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

XIII.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 150 cpv. 4 e 5

⁴Non essendo possibile l'incasso, il Giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali giusta l'art. 341 del codice di procedura penale.

Art. 199 cpv. 1

¹Se un membro del municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

XIV.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 123 cpv. 4 e 5

⁴Non essendo possibile l'incasso, il Giudice dell'applicazione della pena, su istanza dell'ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l'ufficio patriziale possono interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali giusta l'art. 341 del codice di procedura penale.

Art. 135 cpv. 1

¹Se un membro dell'ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.

XV.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 131 cpv. 1

¹L'Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o pecuniaria pronunciata contro un Consigliere di Stato.

XVI.

La legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹Il monopolio dell'avvocato consiste nel diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili, penali e di applicazione della pena e davanti alle autorità inquirenti o di accusa, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Art. 46 cpv. 1

¹Chi senza adempiere i requisiti della LLCA esercita la professione di avvocato nel Cantone Ticino è punito con la multa sino a fr. 20'000.--; in caso di recidiva la pena è la multa fino a franchi 100'000.--.

XVII.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 cifra 2

2. che la condanna sia stata eliminata dal casellario giudiziale;

XVIII.

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 2 e 4

²Le infrazioni intenzionali gravi sono punite con la multa fino a cinquecentomila franchi.

⁴Le contravvenzioni ai sensi del capoverso 1 sono decise dal Consiglio di Stato; le infrazioni ai sensi del capoverso 2 sono di competenza della magistratura penale.

XIX.

La legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1

¹Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;

chi dolosamente si sottrae o tenta di sottrarsi all'obbligo di pagare i contributi;

chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto;

il datore di lavoro che intenzionalmente o per negligenza non versa gli assegni ai propri dipendenti;

è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale.

XX.

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

¹Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;

chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto;

è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale.

XXI.

La legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2

²Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.

XXII.

La legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1

¹Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con la multa fino a fr. 100'000.--.

XXIII.

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 2

²Gli altri reati di caccia previsti dalla Legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

XXIV.

La legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 2

²Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni.

XXV.

Il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 3

³Le multe previste dalla presente legge o dalla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono inflitte dal Dipartimento competente.

XXVI.

La legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 è modificata come segue:

Art. 42

Confisca

Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all'articolo 69 del Codice penale svizzero.

XXVII.

La legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1-3

¹Chiunque intenzionalmente:

lettere a)-f) invariate,

è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

²Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli articoli 34-46 del codice penale svizzero; è applicabile il codice di procedura penale.

³Abrogato.

Art. 50

Confisca

Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del codice penale svizzero

XXVIII.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 269 cpv. 1

¹Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 270 cpv. 1

¹Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 273 cpv. 2

²L'articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene private di libertà.

XXIX.

Il testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione è modificato come segue:

Art. 17

La non comparso di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione ed il contumace viene punito, a giudizio dell'ufficio, con una multa che può variare dai 5 ai 50 franchi, riservata l'azione penale per rifiuto agli ordini dell'autorità a sensi dell'art. 292 del Codice penale svizzero.

Identica sanzione verrà applicata a chiunque citato non compare o si rifiuta di prestare l'opera propria.

XXX.

La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 e cpv. 2

Motivi di esclusione

¹Il certificato di capacità non può essere rilasciato a, rispettivamente non può assumere la gerenza, chi:

- a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;
- b) invariata;

- c) è stato condannato in sede penale per violazione degli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro e delle trattenute dell'imposta alla fonte, finché l'iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;
- d) invariata.

²Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lettera a trattandosi di pene detentive o di pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

XXXI.

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 lett. b

- b) che sia stato condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità giudiziarie; per condanne subite all'estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero;

Art. 19 cpv. 5

⁵In casi gravi o di recidiva la pena è la multa fino a franchi 100'000.--; gli atti sono trasmessi d'ufficio al Ministero pubblico.

XXXII.

La legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹Il titolare dell'autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche o unione di persone, dev'essere solvibile e non condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per reati intenzionali a meno che la condanna non sia eliminata dal casellario giudiziale.

XXXIII. - Norme transitorie

1. Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore.
2. Il Consiglio di Stato designa il giudice dell'applicazione della pena straordinario e il suo supplente. Essi stanno in carica fino all'entrata in funzione del giudice dell'applicazione della pena ordinario e del suo supplente.

3. Il primo periodo di nomina del giudice dell'applicazione della pena e del suo supplente scade il 31 dicembre 2008.
4. La presente modificazione annulla e sostituisce la modificazione del 16 ottobre 2006 dell'articolo 22a della legge di procedura per le contravvenzioni e dell'articolo 14 della legge sull'ordine pubblico.

XXXIV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 716'460.-- per la sistemazione logistica, le apparecchiature informatiche/telematiche e gli adeguamenti informatici conseguenti alle modifiche del codice penale svizzero

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5809 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è accordato un credito di complessivi CHF 716'460.-- ripartito nel seguente modo:

- CHF 280'500.-- Sezione della logistica per la sistemazione logistica e l'arredamento;
- CHF 435'960.-- Centro sistemi informativi per telefonia, apparecchiature e programmi.

Articolo 2

Il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.